



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI FINANZIARI (846)
DIVISIONE SOCIETA' FINANZIARIE E ORGANISMI (01013)

Rifer. a nota n. del Spettl.le
A.N.T.I.C.O.
Via Broletto 46
Classificazione VII 2 8 20121 MILANO MI
ITALIA

Oggetto Associazione A.N.T.I.C.O.
Entrata in vigore del d.lgs. n. 211/2024.

Si fa riferimento alla pec dello scorso 13 febbraio con la quale codesta Associazione, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 211/2024 (il "decreto"), che ha disposto il passaggio delle competenze sugli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d'Italia all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), ha chiesto se questo Servizio "procede comunque all'istruttoria e alle iscrizioni delle società aventi i requisiti prescritti" che hanno prodotto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3 della L. 7/2000 nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (17.1.2025) e l'avvio del nuovo Registro da parte dell'OAM (entro il 17.4.2025).

Al riguardo, sono stati svolti gli approfondimenti del caso di carattere giuridico, alla luce della circostanza che il decreto non ha espressamente disciplinato i comportamenti da tenere nel corrente periodo transitorio. Il trasferimento delle competenze dalla Banca d'Italia all'OAM non è infatti collegato dal decreto all'effettivo avvio del nuovo registro degli OPO; d'altra parte, dalla data della sua entrata in vigore, gli OPO possono svolgere l'attività solo "previa comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori", unico ente cui - a partire da tale data - spetta il compito di controllare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata in capo agli operatori del settore.

Si ritiene di conseguenza che, in assenza di una chiara disposizione di legge che autorizzi la Banca d'Italia a istruire e concludere i procedimenti amministrativi fino all'avvio del registro sopra richiamato, detta attività sarebbe svolta in carenza di potere e i relativi provvedimenti viziati da incompetenza, essendo la competenza degli uffici pubblici sottoposta a riserva di legge.

Ne deriva che dal 17 gennaio 2025 la legge non attribuisce più alla Banca d'Italia la facoltà di apportare alcuna modifica all'elenco degli OPO attualmente presente sul sito della Banca d'Italia. Tutti gli operatori che hanno inviato comunicazioni di iscrizione, cancellazione o variazione vengono informati dell'avvenuta modifica normativa nei termini sopra richiamati, rinviando per gli opportuni aggiornamenti al sito dell'OAM www.organismo-am.it.



Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

[firma 1]

[firma 2]